



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Dipartimento dell'Amministrazione Generale,  
 del Personale e dei Servizi  
 Direzione centrale per le politiche del personale  
 Ufficio Relazioni sindacali

- **F.P. C.G.I.L.**  
Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA  
SEDE FAX 06.58544339/71  
FAX 06.47613286
- **C.G.I.L. Coordinamento Tesoro - Dirigenti Funzione Pubblica**  
FAX 06.58544339/71
- **C.I.S.L. F.P.S.**  
Via Lancisi, 25 00161 ROMA FAX 06.44007506/12  
FAX 06.4880498
- **C.I.S.L. F.P.S. - Coordinamento Nazionale Dirigenti**  
FAX 06.7096599  
FAX 06.58366301
- **U.I.L. - P.A.**  
Viale Emilio Lepido, 46 00175 ROMA FAX 06.71582046  
Coord. UIL-PA Mef Via XX Settembre FAX 06.97277843
- **U.I.L. - P. A.**  
Coordinamento Nazionale Dirigenti FAX 085.4216938  
FAX 06.88640862  
FAX 0864.47405
- **FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA**  
Scala A - piano terra - stanza 730  
Via Napoli, 51 00184 ROMA FAX 06.4874105  
Dirigenti FAX 06.48919144  
FAX 06.4828090
- **DIRSTAT**  
Via Ezio n. 12 ROMA FAX 06.3212690  
FAX 089.2780520
- **F.L.P. Federazione Lavoratori Pubblici**  
Via Piave, 61 ROMA FAX 06.42010628  
SEDE FAX 06.47616990
- **R.d.B. Pubblico Impiego**  
Via dell'Aeroporto, 129 ROMA FAX 06.7628233  
Via XX Settembre, 97 SEDE FAX 06.233208972
- **CIDA UNADIS**  
c/o dott.ssa Mariarosaria Rossi FAX 06.47618823  
c/o dott. Massimo Fasoli FAX 06.4881073
- **Federazione Assomed - Sivemp**  
FAX 06.48903523

27/08 1143

Roma,

25 GIU. 2009

Prot. 38106


**Oggetto:** applicazione art. 72, comma 9, D.L. 25/06/2008, n.112, convertito con legge 133 del 6/08/2008. trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.

Il Gabinetto del Ministro ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo indicato in oggetto, che prevedono che i trattenimenti in servizio aventi decorrenza 1/01/2009 da considerare con esito favorevole devono:

- essere limitati al 31/12/2009;
- oppure, in alternativa al massimo ad un anno dalla data del compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo.

Conseguentemente i Dipartimenti del Mef hanno definito i necessari criteri omogenei, di cui all'allegato verbale, da adottare per l'applicazione delle norme che regolano il trattenimento in servizio.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Antonella Manno



## VERBALE

### INCONTRO INTERDIPARTIMENTALE DEL 9 MARZO 2009

**OGGETTO: TRATTENIMENTI IN SERVIZIO AVENTI DECORRENZA  
NELL'ANNO 2009**

#### SONO PRESENTI:

- Dipartimento del Tesoro – GUERRERA
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – LEONFANTI
- Dipartimento delle Finanze – CIMINIELLO, POMPLI, LEONE
- Dipartimento dell'Amm.ne Generale e del Personale – FAGIANI, MANNO, MARCHIONNI, D'ANGELO, SCAPECCIA.

Il dott. Fagiani, in apertura dei lavori, fa presente che la riunione con i rappresentanti dei Dipartimenti del Ministero è motivata dalla necessità di valutare e definire concordemente le linee di azione comuni, in merito alle indicazioni fornite dal Gabinetto del Ministro, per l'applicazione al personale, che nel corso dell'anno 2009 compie gli anni previsti per il collocamento a riposo, delle norme che regolano il trattenimento in servizio.

A tal fine il dott. Fagiani, dopo aver richiamato quanto previsto dalla recente normativa in materia ed in particolare dall'art. 72, comma 9, del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche, dalla legge n. 133/2008, illustra il contenuto delle indicazioni fornite dal Gabinetto del Ministro che possono così riassumersi:

- i prossimi trattenimenti in servizio del personale del Ministero, aventi decorrenza 2009, che si intenda riconsiderare in senso favorevole, possono essere limitati al massimo ad un anno o, in alternativa, al 31 dicembre 2009 secondo le valutazioni che ogni Dipartimento effettuerà concordemente con il DAG.

Si apre ampia e approfondita discussione a seguito della quale tutti i rappresentanti dei Dipartimenti convengono di definire i seguenti criteri che saranno adottati per rendere omogenea l'applicazione della citata normativa, seguendo altresì le indicazioni fornite dal Gabinetto del Ministro:

1. i trattenimenti in servizio, già autorizzati con effetto dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, saranno riconsiderati d'ufficio, ai sensi dell'art. 72, comma 9, della

legge 133/08, tenuto conto della vigente disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

2. per la riconsiderazione di cui sopra, la Direzione Centrale per i Servizi al personale del DAG o il competente ufficio dell'ex UAR del Dipartimento delle Finanze, si avvarranno dei pareri forniti dagli Uffici presso cui gli interessati prestano servizio;
3. i Dipartimenti interessati valuteranno se confermare o meno il trattenimento, motivando opportunamente la scelta operata;
4. per i trattenimenti che s'intende riconsiderare in senso favorevole, i Dipartimenti indicheranno la durata degli stessi scegliendo tra due opzioni: 31 dicembre 2009 e un anno dalla data prevista per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, motivandone, anche in questo caso, la scelta;
5. la Direzione Centrale per i servizi al Personale del DAG o il competente ufficio dell'ex UAR del Dipartimento delle Finanze, una volta ricevuto il necessario parere, verificheranno, ognuno per la rispettiva competenza, che gli interessati abbiano maturato:
  - i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 <sup>1</sup>;
  - il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 <sup>2</sup>.

In assenza di tali requisiti le competenti Direzioni del personale prolungheranno, d'ufficio, il trattenimento in servizio per il periodo necessario ad assicurare all'interessato il diritto e la continuità fra stipendio e pensione.

Di tale prolungamento ne verrà data tempestiva notizia ai Dipartimenti interessati.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto dai rappresentanti dei Dipartimenti.

**DIPARTIMENTO DEL TESORO**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

**DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI**

1 I requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato. Tuttavia per le pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto il requisito minimo di servizio è di 20 anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992. Il precedente limite di 15 anni, resta, comunque, confermato per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1992. Si segala che in linea con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 282 del 1991, l'Amministrazione, in assenza del requisito di contribuzione minimo, è tenuta ad accogliere la domanda di trattenimento, come, peraltro, ribadito dalla Circolare n. 10/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

2 L'art. 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007 ha introdotto le "finestre di accesso" per i pensionamenti di vecchiaia, che, invece, precedentemente, avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento del limite massimo di età (65 anni), sempre ovviamente in presenza di tutti i requisiti per il diritto alla prestazione. L'accesso al pensionamento oggi avviene, pertanto, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

**Possesso dei requisiti ENTRO** Accesso al Pensionamento 1° trimestre 1° luglio 2° trimestre 1° Ottobre 3° trimestre 1°  
Giugno anno successivo 4° trimestre 1° Aprile anno successivo

Le finestre di accesso non si applicano ai soggetti che hanno raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2007.